

AGRIDIFESA DEL MEDITERRANEO SOC. COOP. AGR.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

(Delibera di C.D.A. del 21/03/2022)

PREMESSA

Il presente **Codice Etico e di Condotta** – “*Codice*” – rappresenta lo standard di riferimento per il comportamento richiesto ai componenti degli Organi Sociali ed al personale dipendente di Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. – “*Soggetti destinatari*” – nell’esecuzione delle loro attività. Essi devono attenersi ai principi ed alle regole contenute nel presente Codice nell’assolvimento delle cariche, dei compiti e delle funzioni loro assegnate quando operano per conto del Condifesa.

Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. è una società cooperativa iscritta all’Albo delle società cooperative – disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni – al n. A177552, abilitata all’attività di Consorzio di Difesa (Organismo Collettivo n. 1630) ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 102/2004.

Il Condifesa attua iniziative a favore dei propri soci per la gestione del rischio nelle imprese agricole, sia individuali che societarie o cooperative, con forme diversificate di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche, delle strutture ed impianti produttivi aziendali e delle infrastrutture agricole, nonché di promuovere e stimolare il progresso agricolo.

Il Condifesa informa le proprie attività al rispetto della normativa dell’Unione Europea e nazionale, di rango primario e secondario, nonché al rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Associativo – rispettivamente “*Statuto*” e “*Regolamento*” – ed ai principi di buona fede, correttezza, lealtà ed onestà, con la consapevolezza che le proprie attività sono rivolte al miglior raggiungimento dell’oggetto sociale ed all’ottenimento delle migliori condizioni di tutela dei soci.

Nel presente Codice, Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. riconosce come prioritario il rispetto dei principi e dei valori di libera concorrenza, autonomia, integrità, imparzialità, buon andamento e trasparente gestione delle attività e dei beni del Condifesa.

Al Codice è data la più ampia diffusione, anche nei confronti delle imprese agricole associate, ed i suoi contenuti sono conosciuti ed osservati dai Soggetti Destinatari.



PARTE I – ORGANI SOCIALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella Prima Parte del Codice si applicano a tutti i componenti degli Organi Sociali, ed in particolare al Presidente, al Vicepresidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale, al Direttore nonché ai componenti dei Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici di cui Agridifesa è soggetto gestore, ove costituiti.

Art. 2 – Principio di legalità

I Componenti agiscono nel rispetto della legge e dello Statuto, attenendosi altresì a quanto stabilito nel presente Codice.

Essi vigilano affinché le deliberazioni e/o decisioni assunte abbiano fondamento legale ed il loro contenuto sia conforme alla legge, allo Statuto, nonché ai principi contenuti nel presente Codice.

Art. 3 – Indipendenza, Autonomia e Lealtà

Nell'assolvimento dei doveri e dei compiti loro attribuiti, i Componenti si attengono ai principi di indipendenza, autonomia e lealtà e non hanno riguardo ad interessi personali.

Consapevoli dei doveri e dei diritti connessi alle proprie cariche, i Componenti assumono le deliberazioni in piena autonomia nell'esclusivo interesse del Condifesa ed agiscono indipendentemente da interessi personali e di società proprie o di appartenenza o con le quali trattengono rapporti commerciali.

I componenti respingono eventuali pressioni indebite da chiunque esse provengano evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

In caso di situazioni dubbie essi riferiscono al comitato etico, costituito ai sensi dell'articolo 20 del presente Codice.

Art. 5 – Conflitto di interessi

I Componenti evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse, anche soltanto apparenti.

Nei casi di conflitto, anche solo apparente, i componenti si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni, nonché dal compiere atti (anche di natura preliminare e/o preparatoria) che coinvolgano, direttamente o indirettamente interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, dei conviventi, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo.

Essi si astengono inoltre in ogni caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e quando le decisioni coinvolgano direttamente interessi di società proprie o di appartenenza o con le quali trattengono rapporti commerciali.

I Componenti che ipotizzino di versare in una situazione di conflitto di interessi ne informano senza indugio il Comitato Etico, costituito ai sensi dell'articolo 20 del presente Codice.

Art. 6 – Rispetto delle regole di concorrenza, neutralità, parità e proporzionalità di trattamento.

Nell'adottare le decisioni relative allo svolgimento delle attività del Condifesa, i componenti garantiscono il rispetto delle regole di concorrenza, così come stabilite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dalla Legge n. 287/1990 "Regole di Concorrenza".

In particolare, i componenti assicurano di tutelare il valore della concorrenza, impegnandosi, nell'adottare le decisioni connesse all'assolvimento delle proprie funzioni e/o mansioni, ad una piena e scrupolosa osservanza delle Regole di Concorrenza e ad astenersi dall'assumere deliberazioni che possano dare luogo a comportamenti collusivi, predatori, aggressivi e/o abusivi.

Nell'adottare le decisioni, i componenti osservano inoltre i principi di neutralità e di parità di trattamento, al fine di garantire che, di regola, gli sci di Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. che si trovino nella medesima situazione siano trattati in modo identico.

In questo senso, i componenti garantiscono che eventuali disparità di trattamento tra i soci, tra soci e soggetti terzi nonché nell'ambito dei rapporti tra il Condifesa e soggetti terzi, siano giustificate da ragioni obiettive e pertinenti in relazione al caso di specie.

Nell'adottare le decisioni, i componenti assicurano che le misure oggetto di deliberazione siano proporzionate al raggiungimento degli obiettivi perseguite.

Art. 7 – Obbligo di motivazione

Qualsiasi decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione, in particolare ogni decisione che incida sui diritti o sugli interessi dei soci o di soggetti terzi, deve indicare i motivi sui quali essa si basa, specificando chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

Art. 8 – Informazioni interne al Condifesa – Impegno di Riservatezza

I componenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti, le informazioni ed i dati di cui hanno conoscenza nell'esercizio delle cariche e/o funzioni loro affidate e/o da essi svolte per conto dei Condifesa.

I componenti prendono atto che taluni dati e talune informazioni acquisite dal Condifesa nell'esercizio delle proprie attività istituzionali potrebbero avere, in determinate circostanze, un carattere riservato e/o sensibile da un punto di vista commerciale, industriale, concorrenziale, ecc.

In relazione a tale tipologia di informazioni, essi si astengono dal richiedere agli Uffici del Condifesa (o a chiunque detenga tali informazioni o possa avervi legittimamente accesso) dati in forma disaggregata, salvo che l'accesso a tali informazioni sia necessario per lo svolgimento delle cariche e/o delle funzioni assegnate dal Condifesa.

In caso di richiesta di accesso a dati ed informazioni che potrebbero avere carattere riservato e/o sensibile da un punto di vista commerciale, industriale, concorrenziale, ecc., si informerà il Comitato Etico che provvederà ad assumere le deliberazioni più opportune nel rispetto di quanto previsto dal presente Codice.

PARTE II – PERSONALE

Art. 9 – Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella Parte Seconda del presente Codice si applicano ai dipendenti di Agridifesa del Mediterraneo ed ai collaboratori autonomi, anche occasionali "Personale".

Il personale è tenuto a conoscere ed osservare le disposizioni contenute nel presente Codice e ad uniformare ai principi in esso contenuti le proprie attività, nell'espletamento delle funzioni e/o mansioni assegnate.

L'osservanza delle norme del presente Codice è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti del Condifesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. Ne

conseguenze che la violazione delle norme del Codice potrà essere rilevante sotto il profilo disciplinare con ogni conseguenza di legge, così come specificato nell'art. 21 del presente Codice Etico.

Art. 10 – Principio di legalità

Il personale agisce nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni dello Statuto, nonché delle procedure interne adottate dal Condifesa.

Il personale deve essere a conoscenza, nei limiti di quanto ragionevolmente esigibile in relazione alle mansioni svolte, delle leggi e dei regolamenti (anche di carattere speciale) applicabili alle attività di Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. ed alle mansioni ad esso affidate.

Qualora dovessero sussistere dubbi, anche su richiesta dei singoli, in relazione alle disposizioni applicabili a specifici casi, Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. informerà adeguatamente il Personale.

Il Condifesa non instaurerà né proseguirà alcun rapporto di lavoro o di collaborazione con coloro che non dichiarino espressamente di rispettare i principi e le disposizioni contenute nel presente Codice.

Art. 11 – Efficienza, Trasparenza e lealtà

Il personale svolge efficacemente le funzioni ad esso affidate con l'esclusivo fine di perseguire l'oggetto statutario e le finalità del Condifesa.

Il personale opera in modo trasparente e leale nello svolgimento di tutte le attività inerenti alla funzione assegnata.

Art. 12 – Rispetto delle Regole di concorrenza, neutralità, parità e proporzionalità di trattamento.

Nell'attuare le decisioni relative allo svolgimento delle attività del Condifesa, il Personale garantisce il rispetto delle regole di concorrenza, così come stabilite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e della Legge n. 287/1990 "Regole di Concorrenza".

In particolare, il personale assicura di tutelare il valore della concorrenza, impegnandosi, nell'assolvimento delle proprie funzioni e/o mansioni, ad una piena e scrupolosa osservanza delle



Regole di Concorrenza e ad astenersi dall'assumere deliberazioni che possano dare luogo a comportamenti collusivi, predatori, aggressivi e abusivi.

Nell'attuare le decisioni, il Presidente osserva inoltre i principi di neutralità e di parità di trattamento, al fine di garantire che, di regola, i soci di Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. che si trovino nella medesima situazione siano trattati in modo identico.

In questo senso, il Presidente garantisce che eventuali disparità di trattamento tra i soci, tra soci e soggetti terzi nonché nell'ambito dei rapporti tra Agridifesa e soggetti terzi, siano giustificate da ragioni obiettive e pertinenti in relazione al caso di specie.

Nell'attuare le decisioni, il Presidente vigila che le misure oggetto di deliberazione siano proporzionate al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Art. 13 – Conflitto di interessi

Il Personale è tenuto ad evitare tutte le situazioni dalle quali possa derivare un conflitto di interesse, reale o potenziale, con le attività svolte all'interno del Condifesa o che possano interferire con le capacità di assumere in modo imparziale decisioni nel miglior interesse di Agridifesa.

Ciò anche con riferimento a situazioni che coinvolgono, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo.

Qualsiasi situazione di conflitto di interesse, reale o potenziale, deve essere immediatamente segnalata al Direttore di Agridifesa, il quale, a sua volta, è tenuto a segnalare al Presidente del Condifesa le situazioni di conflitto di interesse, reale o potenziale, che lo riguardano direttamente.

Il Personale che ipotizzi di versare in una situazione di conflitto di interesse ne informa senza indugio il Direttore.

Art. 14 – Perseguimento di interessi generali

Il personale esercita le proprie attribuzioni e competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite.

Il personale evita di trarre vantaggio o profitto dalle proprie funzioni e mansioni per sé e/o per i propri familiari, o comunque per finalità che non siano giustificate dall'interesse di Agridifesa.

Non è consentito l'utilizzo di risorse del Condifesa per effettuare elargizioni, dirette o indirette, ad organizzazioni politiche o sindacali, a movimenti, comitati e partiti politici o a loro rappresentanti e candidati, fatta eccezione per quelle dovute in base a specifiche normative.

Il personale non deve offrire, donare, chiedere od accettare, anche per interposta persona, alcun tipo di compenso, raccomandazione, promessa di assunzione, utilità varie o altri benefici connessi con la gestione delle attività del Condifesa. È fatto obbligo del Presidente di rifiutare tali vantaggi, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non siano correlati a richieste di alcun genere, o costituiscano normali atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità.

Art. 15 – Documenti e beni del Condifesa

Il personale è tenuto a redigere i documenti che inseriscono all'attività di Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. in maniera accurata, integrale e conforme agli standard interni ed alle direttive ricevute.

Il personale è tenuto ad utilizzare con giudizio le risorse ed i beni del Condifesa, e ciò esclusivamente per le finalità di interesse di Agridifesa e mai per uso personale o per finalità illecite.

Il personale non deve effettuare attività per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro e – per l'esercizio di tali attività – non è pertanto legittimato od autorizzato ad utilizzare le dotazioni aziendali.

L'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro da part del personale deve essere pertanto conforme alle procedure interne di Agridifesa ed alle leggi applicabili. Il personale non deve avvalersi di questi strumenti in maniera tale da danneggiare od offendere terzi.

Art. 16 – Informazioni interne al Condifesa – Patto di riservatezza

Il personale è tenuto a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle sue funzioni e a rispettare le procedure vigenti per l'archiviazione interna e per l'eventuale comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Nessun dipendente o collaboratore può utilizzare direttamente o indirettamente le informazioni interne per vantaggi personali.

Ogni dipendente o collaboratore cui sia richiesto, anche dagli amministratori del Condifesa o da soggetti terzi, di fornire qualsiasi tipo di informazione avente carattere sensibile da un punto di



vista commerciale, industriale e concorrenziale, avrà il dovere di informare immediatamente il Direttore di Agridifesa del Mediterraneo S.C.A. al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, salvo che si tratti di informazioni già divenute di pubblico dominio.

Il personale, al termine del proprio rapporto di lavoro con il Condifesa, ha l'obbligo di non divulgare le informazioni ed i documenti riservati fino a quando non diventino accessibili al pubblico ovvero Agridifesa non li consideri più riservati.

Art. 17 – Responsabilità

In conformità alle norme applicabili, Agridifesa tutela i propri dipendenti nei confronti di terzi per eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del Condifesa, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente abbia agito con dolo o colpa grave in danno di Agridifesa.

Art. 18 – Gestione delle risorse umane

Il personale è trattato da Agridifesa con rispetto e correttezza, senza discriminazioni di alcun genere. In particolare, il Condifesa garantisce il rispetto delle opinioni e dei convincimenti politici, ideologici, filosofici, religiosi, sessuali e sindacali del personale.

I rapporti interni tra il Presidente ed il personale dovranno essere improntati al rispetto dei valori di professionalità, trasparenza ed onestà.

Art. 19 – Sicurezza sul lavoro

Nel rispetto delle norme applicabili, Agridifesa adotta ogni misura opportuna in materia di prevenzione e protezione del personale per tutto quanto attiene all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

I dipendenti del Condifesa, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi, in conformità alle norme applicabili.

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 – Comitato Etico

Per una concreta applicazione dei principi espressi nel presente Codice è costituito il Comitato Etico.

Il Comitato Etico è composto:

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede;
- dal Presidente del Collegio Sindacale;
- dal Direttore.

Il Comitato Etico ha un ruolo propositivo rispetto ai contenuti e alle finalità del Codice e concorre alla sua promozione, corretta interpretazione ed attuazione; al Comitato Etico sono attribuiti in particolare i compiti e le funzioni indicate nel presente Codice.

Il Comitato Etico si riunisce ogni qual volta sia necessario o quando lo ritiene il Presidente.

Per la carica di membro del Comitato Etico non è attribuito alcun compenso.

Art. 21 – Violazioni e Sanzioni

Agri Difesa si impegna a vigilare sull'effettiva osservanza da parte dei Soggetti Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice e, in caso di accertata violazione, si impegna ad adottare i provvedimenti opportuni.

Qualora la violazione del codice sia commessa da uno dei Componenti, dovrà essere data immediata comunicazione al Comitato Etico.

Agri Difesa, sentito il parere del Comitato Etico, adotterà le opportune iniziative e le deliberazioni ritenute necessarie.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), tutti i dipendenti del Confindustria sono stati informati riguardo l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Codice, le quali devono considerarsi ulteriori rispetto alle norme disciplinari già in vigore.

La violazione del Codice da parte dei dipendenti, pertanto, potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

In particolare, in caso di violazione delle norme del presente Codice, potranno essere applicate una o più delle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;

- richiamo scritto in caso del ripetersi di violazioni di minor gravità;
- sanzione non superiore alle 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione del pagamento della retribuzione fino a dieci giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Le sanzioni disciplinari di cui sopra vanno distinte e classificate sulla base della(e) violazione(i), e tenendo conto delle circostanze obiettive, dell'intenzionalità della(e) condotta(e) e del suo(loro) carattere recidivo.

Eventuali tolleranze da parte del Condifesa non potranno essere considerate come un'autorizzazione a compiere condotte contrarie alle disposizioni di cui al presente Codice.

Nei confronti dei collaboratori autonomi (anche occasionali), la violazione del Codice darà luogo, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 22 – Modifiche al Codice Etico e di Condotta

Ciascun amministratore ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche e/o integrazioni al presente Codice.

Su tali proposte di modifica e/o integrazione, prima della discussione in Consiglio di Amministrazione, viene acquisito il parere del Comitato Etico.

Sulle proposte di modifica e/o integrazione, il Consiglio di Amministrazione delibera secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

Art. 23 – Interpretazione ed applicazione del Codice Etico e di Condotta

I soggetti destinatari possono segnalare al Comitato Etico ogni questione inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Codice.

Art. 24 – Disposizioni Finali

Il Codice è un documento ufficiale di Agridifesa ed è applicabile a partire dal decimo giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Eventuali modifiche al Codice saranno efficaci decorsi giorni dieci dalla data di approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970, il presente Codice sarò affisso nei locali del Condifesa. Una copia dello stesso è inoltre consegnata a tutti i soggetti destinatari al momento dell'instaurazione del rapporto.

I soggetti destinatari sottoscrivono per accettazione la dichiarazione di presa visione e di accettazione del Codice riportata nei documenti allegati (Allegato 1) – per quanto concerne il personale – e (Allegato 2) – per quanto concerne i componenti – al presente Codice.

Agriadifesa del Mediterraneo Soc. Coop. Agr.

Il Presidente

dott. Emanuele Diella

